

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PAGINA BIANCA

Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Il settore “libera prestazione di servizi e stabilimento” racchiude, attualmente, 9 procedure di infrazione, tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario e ferme allo stadio precontenzioso del procedimento.

Nessuna delle procedure in oggetto assume evidenza agli effetti finanziari.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2009/2149	Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale	MM	No
Scheda 2 2008/4471	Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro	MM	No
Scheda 3 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie	PM	No
Scheda 4 2007/4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (maestri di sci)	MM	No
Scheda 5 2006/4179	Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza di autorizzazioni	MM	No
Scheda 6 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	RC C-565/08	No
Scheda 7 2004/4928	Restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali con riferimento alle società di gestione di eservizi farmaceutici	SC C-531/06	no

Scheda 8 2003/4616	Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive	MM	No
Scheda 9 2001/2178	Disposizioni concernenti l'esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share	SC (C-326/07)	No

Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2009/2149 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità della “Legge postale” italiana (D.lgs. vi n.ri 261/1999 e 348/2003), nonché del D. L. n. 85/2008, con la Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE, relativa al settore dei servizi postali.

In particolare, l'art. 22 della sopra menzionata direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano, in relazione al settore predetto, delle “autorità di regolamentazione”, preposte al controllo del mercato dei servizi postali e, nello specifico, a garantire il rispetto, in tale ambito, delle condizioni della libera concorrenza. Pertanto, affinché tali autorità espletino con efficacia i compiti loro affidati, si impone, ai sensi dell'articolo citato, che le stesse vengano dotate di un'organizzazione indipendente rispetto ai soggetti economici, prestatori dei servizi stessi, sottoposti al loro monitoraggio. A tale riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana, sopra indicata, non garantisce all'autorità di regolamentazione detti requisiti di autonomia. Infatti, il disposto dell'art. 1, comma 7 del D. L. n. 85/2008 attribuisce le funzioni dell'autorità di regolamentazione al Ministero dello Sviluppo economico. Per altro verso, il Ministero dell'Economia e Finanze è socio di maggioranza, per la quota del 65%, del fornitore del servizio postale denominato “Poste italiane”, il cui residuo capitale, pari alla quota del 35%, risulta detenuto, in via diretta, dalla Cassa depositi e prestiti, la quale è a sua volta sottoposta al controllo, in misura del 70%, dello Stato italiano. In definitiva consta alla Commissione che, da una parte, l'autorità di regolamentazione viene incardinata nel Governo italiano, di cui il Ministero dello Sviluppo economico, investito delle funzioni dell'autorità stessa, costituisce in effetti un'articolazione, dall'altra il controllo (nonché, indirettamente, anche la quota di minoranza) dell'operatore economico universale del settore, cosiddetto “Poste italiane”, è imputabile anch'esso, mediante il Ministero dell'Economia e Finanze, al Governo italiano. Tali circostanze renderebbero evidente che sia l'autorità di regolamentazione, sia il soggetto prestatore del servizio postale universale, sarebbero espressione del medesimo centro di interessi e non costituirebbero, come imposto dalla Direttiva, istanze distinte e separate. Per tali motivi la Commissione ritiene che, in Italia, l'autorità di regolamentazione del settore postale non sia assistita dal requisito dell'indipendenza rispetto ai prestatori dei relativi servizi, con conseguente violazione delle direttive 97/67/CE e 2002/39/CE.

Stato della Procedura

In data 30 giugno 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2- Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2008/4471 – ex articolo 226 del Trattato CE**

"Restrizioni per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato Membro".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea contesta la non compatibilità con l'art. 49 del Trattato CE, relativa alla libera prestazione dei servizi, della prassi amministrativa applicata in Italia alle imprese somministratrici di lavoro temporaneo, stabilite in un altro Stato delle Comunità, che intendano prestare i loro servizi in Italia. La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha più volte dichiarato che la "libera prestazione dei servizi", per cui gli operatori di uno Stato Membro devono godere dell'opportunità di eseguire le loro prestazioni nel territorio di tutti gli altri Stati Membri, subisce una lesione "indiretta" ogniqualvolta la normativa nazionale disponga, sia per gli operatori interni che per quelli comunitari, un regime uniforme, il quale tuttavia istituisca delle condizioni che, di fatto, rendono la posizione dei secondi sfavorita rispetto a quella dei primi. Così, ad esempio, ove la legislazione di un Paese Membro imponga, per un certo esercizio, il conseguimento di un'autorizzazione, sia agli operatori nazionali che a quelli degli altri Paesi comunitari, senza tener conto, tuttavia, della circostanza per cui questi ultimi possono avere già sopportato adempimenti ed esborsi nel Paese di residenza, al fine di conseguire l'autorizzazione prevista, per la stessa impresa, dall'ordinamento di detto Paese. In questo caso, è evidente che l'operatore straniero che voglia esercitare in uno Stato Membro diverso da quello in cui è stabilito, verrà scoraggiato da tale iniziativa nel momento in cui si trovi costretto a rinnovare gli adempimenti, spesso gravosi, già precedentemente espletati. A tal proposito, la Commissione osserva che la legislazione italiana prevede, in teoria, l'equivalenza automatica delle autorizzazioni, ottenute nel paese di residenza dalle imprese di somministrazione di lavoro temporaneo, con le autorizzazioni rilasciate alle imprese italiane del settore, tanto più che il D. Lgs 276/2003 ha abrogato il potere, spettante al Ministero del Lavoro, di attestare tale equivalenza. Tuttavia, in una circostanza, rigettando l'istanza di un'impresa comunitaria all'iscrizione nell'albo dei somministratori di lavoro temporaneo, le competenti autorità italiane hanno dichiarato che il Governo Italiano conserva tuttora il potere di "verificare l'effettività" dell'equivalenza dell'autorizzazione estera con quella corrispondente italiana, essendo subordinata detta "effettività" alla sussistenza dei requisiti di cui all' art. 5 del D. Lgs. 276/2003. L'equivalenza delle autorizzazioni non sarebbe, quindi, automatica, ma implicherebbe un procedimento di "verifica" assimilabile a quello previsto per il rilascio di un'autorizzazione. Tale prassi imporrebbe agli operatori stranieri (già soggetti alle incombenze amministrative sancite nel Paese di stabilimento), gli ulteriori aggravii di cui al citato art. 5, il quale prevede, fra le condizioni enumerate, anche quella del deposito di un ingente cauzione

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda n. 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2007/4601 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa. In particolare, si rileva l'illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all'apertura o all'esercizio di una farmacia, nonché di "gestire" una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un'autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, nè assumerne l'esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di "amministratori" di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e la violazione della libertà di installare un'impresa in ogni Stato membro. Le autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l'adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un'unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società medesima ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo il loro diritto di mantenere detta sede all'estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4. - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2007/4541** – ex articolo 226 del Trattato CE.

"Riconoscimento delle qualifiche professionali (Maestri di sci)"

Settore: Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione contesta la non conformità alla normativa comunitaria, specificatamente alla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dell'art. 5.1 del D. Lgs n. 206/2007 e dell'art. 9 della legge regionale del Piemonte n. 50 /1992, come modificata dalla legge regionale n. 1/2005. Si constata, in particolare, che l'art. 5.1, lettera m) del citato decreto designa le regioni e le province autonome come autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali, con pertinenza, tuttavia, solo per quei settori in ordine ai quali esse regioni e province sono investite di una competenza "esclusiva". Dunque, il decreto non riconosce i citati soggetti come preposti al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore dello sport, giacchè, al riguardo, la loro competenza non è "esclusiva" ma "concorrente". Quindi, lo stesso art. 5 del decreto indica, quali autorità investite del riconoscimento dei titoli professionali nell'ambito dello sport, con efficacia su tutto il territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione osserva, tuttavia, che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le regioni e le province autonome hanno il potere di attuare le norme comunitarie nelle materie di competenza concorrente, spettando loro, quindi, anche il riconoscimento dei titoli professionali nel settore sportivo, come sottoposto alla potestà "concorrente" medesima. L'art. 5.1 dovrebbe dunque essere riformulato, in quanto omette di menzionare - nell'elenco delle autorità deputate al riconoscimento a livello nazionale delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri - le Regioni e le Province autonome. L'articolo in questione, pertanto, riportando un elenco lacunoso, contrasta con la sopra citata direttiva 2005/36/CE, dal momento che essa prevede, all'art. 56.3, che entro il 20 ottobre 2007 gli Stati abbiano designato tutte le autorità competenti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, nessuna esclusa. In ordine all'art. 9 della L. 50/92 della regione piemonte, esso dispone che i maestri di sci italiani, già iscritti negli albi di altre regioni o province autonome, possono esercitare, in Piemonte, tramite automatica iscrizione all'albo piemontese dei maestri di sci. Per converso i maestri di sci, abilitati in altri paesi membri, se pure iscritti agli albi di altra regione o provincia autonoma italiana, possono esercitare in Piemonte solo in forza di una previa prassi di "riconoscimento", non automatica. Ne deriva che le condizioni imposte ai maestri di sci di altri paesi membri, per accedere alla professione in Piemonte, sono più gravose di quelle previste per i cittadini italiani, in violazione della libertà di stabilimento sancita dal TCE, nonchè dalla direttiva 2005/36/CE artt. 13.1 e 63.

Stato della Procedura

Il 6/5/2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2006/4179** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Oscuramento dei siti internet che offrono servizi di scommesse “on line” in assenza autorizzazioni.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della normativa nazionale disciplinante la raccolta di scommesse tramite internet con il principio della libera prestazione di servizi, sancito dall'articolo 49 del Trattato CE.

La Commissione rileva, in particolare, l'illegittimità del Decreto adottato il 21 marzo 2006 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, recante misure di regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, nonché l'illegittimità dell'articolo 1 commi da 535 a 539 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006). Le summenzionate disposizioni ostacolano, indebitamente, l'esercizio transfrontaliero delle attività telematiche di raccolta di scommesse, vietando, in Italia, i servizi di scommesse on line che vengono forniti da soggetti residenti in altri Stati membri, e quindi sprovvisti di un'autorizzazione rilasciata in conformità alla normativa italiana. La Commissione evidenzia come siffatto divieto colpisca, in maniera generalizzata, anche quei soggetti che, nell'ambito del proprio Stato membro di origine, siano stati legalmente autorizzati a svolgere attività di raccolta di scommesse on line a seguito dell'espletamento di rigorosi controlli. Le Autorità italiane hanno giustificato la previsione di tale divieto affermando la necessità di contrastare la diffusione delle attività illecite e criminali legate al settore delle scommesse. In pendenza della Procedura in questione, hanno fatto seguito diversi incontri tra le Autorità italiane e i rappresentanti della Commissione, nel corso dei quali è emersa la volontà di quest'ultima di superare la presente procedura d'infrazione, attesa la presentazione, da parte di AAMS, di una bozza di norma primaria (regolamento ministeriale) recante la disciplina dei requisiti per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Stato della Procedura:

In data 12 ottobre 2006 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2005/2198 ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.

Violazione

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 - imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, citando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991 causa C-76/90 "Dennemeyer", la Commissione ritiene violare gli artt. 43 e 49 TCE non solo le misure nazionali che si applicano esclusivamente ad "operatori" residenti in altri stati membri, ma anche le misure nazionali che, pur applicandosi indiscriminatamente sia agli operatori residenti in altri stati membri sia agli operatori residenti in Italia, finiscono per imporre una restrizione ulteriore agli operatori "trasfrontalieri" limitando loro l'accesso al mercato italiano.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione di un massimale nella determinazione degli onorari, sebbene rivolto sia agli avvocati "trasfrontalieri" sia agli avvocati italiani, comunque danneggi soprattutto gli avvocati "trasfrontalieri". Tale limite, infatti, non consente loro di recuperare i costi derivanti dagli spostamenti effettuati e le spese di rappresentanza sostenute. Per quanto riguarda la necessità di garantire l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza, questa, adottata dall'Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga soddisfatta già dall'istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l'imposizione di un massimale.

La Commissione, pur ammettendo che la previsione di "limiti" possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

Stato della Procedura

In data 12 Gennaio 2008 è stato notificato il Ricorso presentato di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2004/4928 ex art. 226 del Trattato CE**

"Società di gestione di esercizi farmaceutici".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione rileva la violazione degli articoli 56 e 43 TCE che sanciscono, rispettivamente, la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento.

In particolare, viene evidenziata l'illegittimità della normativa nazionale (legge 362/1991 Norme di riordino del settore farmaceutico), che riserva la titolarità delle farmacie private esclusivamente alle persone fisiche laureate in farmacia o a società composte solo da farmacisti. Si contesta, altresì, la normativa che vieta alle imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici di acquisire quote nelle società di gestione di farmacie comunali.

In merito al primo rilievo sollevato, in particolare, la Commissione evidenzia la rilevanza transfrontaliera che una tale limitazione riveste, essendo suscettibile di colpire anche società residenti in Italia ma appartenenti a gruppi di società stabilite in più Stati membri.

Allo stato attuale si rileva che le Autorità italiane hanno dato seguito alle censure mosse dalla Commissione provvedendo ad emendare, almeno in parte, la normativa nazionale; in particolare, con D. Lgs. del 29 Dicembre 2007 n. 274, si è provveduto a modificare il d. Lgs. n. 219/2006, segnatamente l'art. 100, inserendo un nuovo comma 1 bis nel quale viene espressamente consentito il "cumulo" delle attività di distribuzione all'ingrosso e della gestione delle farmacie comunali. Peraltro, si evidenzia come l'incompatibilità di tale cumulo fosse già stata abolita, abrogando il comma 2 dello stesso articolo, con il D.L. 4 luglio 2006 come modificato dalla relativa legge di conversione. Rimane tuttavia "aperta" la censura attinente al requisito della laurea in farmacia per tutti i titolari di farmacie private, anche se consorziati: in merito a tale punto l'Amministrazione di competenza sostiene la legittimità della normativa nazionale.

Stato della Procedura

In data 22 dicembre 2006, la Commissione ha presentato un ricorso ex articolo 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

Procedura di infrazione n. 2003/4616 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Restrizioni all’esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Violazione

La Commissione contesta l’incompatibilità della Legge 13 Dicembre 1989 n. 401, relativa al settore del gioco e delle scommesse clandestine, con la “libera prestazione di servizi” sancita dall’articolo 49 del Trattato CE. La normativa in questione (articolo 4 comma 2 della L. n. 401/1989) vieta di organizzare il gioco del lotto, scommesse o concorsi pronostici, essendo queste attività riservate allo Stato o ad altro soggetto concessionario in base ad una autorizzazione della AAMS, ai sensi del D. Lgs 14 Aprile 1948 n. 496. Quest’ultimo, peraltro, conferisce al CONI o all’UNIRE il diritto esclusivo ad organizzare ed offrire servizi di scommesse relativi ad eventi sportivi. La Commissione ha, altresì, ritenuto incompatibili con il diritto comunitario le norme che applicano sanzioni a quanti esercitano le attività in questione in assenza di concessione, autorizzazione o licenza (art 4, commi 3, 4, 4bis e 4ter). La Commissione, infatti, ritiene che le norme in oggetto costituiscano un illegittimo ostacolo alla libera prestazione di servizi, in quanto conferiscono al CONI un monopolio legale sull’esercizio delle attività in argomento e ne precludono l’accesso alle società autorizzate residenti in altri Stati membri. La Commissione ha ritenuto altresì, che le summenzionate sanzioni contrastino con il diritto comunitario in quanto colpiscono in maniera più incisiva le società comunitarie. Le autorità italiane hanno evidenziato come l’individuazione del soggetto concessionario segua sempre ad una gara e che la sanzione applicata agli operatori non autorizzati è funzionale ad ostacolare frodi, negando, in merito, una valenza discriminatoria a danno delle imprese comunitarie della suddetta sanzione

Stato della Procedura

In data 4 Aprile 2006 la Commissione ha emesso una lettera di Messa in Mora ex. articolo 226 TCE, alla quale le Autorità italiane hanno replicato con nota del 21 Luglio 2006, adducendo la possibilità di addivenire ad una soluzione congiunta estensibile alla Procedura n. 2006/4179, attraverso l’adozione di una bozza di norma primaria, recante la disciplina dei requisiti per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza e delle relative modalità.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento**Procedura di infrazione n. 2001/2178 ex art. 226 del Trattato CE**

“Disposizioni concernenti l’esercizio di poteri speciali in società privatizzate golden share”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta all’Italia l’illegittimità, per incompatibilità con gli artt. 43 e 56 TCE sulla libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, con il quale si definiscono i “criteri di esercizio” dei “poteri speciali” che l’art. 2 del D. L. 31 maggio 1994, n. 332 (convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 1994, n. 474) attribuisce allo Stato, in persona del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su alcune società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato medesimo e operanti nel settore della difesa, trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia e altri pubblici servizi. Tali “poteri speciali” consistono in particolari prerogative riconosciute al Governo italiano, rispetto agli altri soci delle anzidette società, aventi ad oggetto la facoltà: di opporsi all’assunzione di partecipazioni, da parte di altri investitori, rappresentanti il 5% del capitale sociale ovvero altra quota minore individuata con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze; di opporsi a patti tra azionisti che rappresentino il 5% dei diritti di voto ovvero una quota più ridotta determinata, anch’essa, dallo stesso Ministro; di esercitare il “veto” nei confronti dell’adozione di importanti delibere sociali come quella dello scioglimento della società o della sua fusione o scissione, del trasferimento all’estero della sede sociale, del trasferimento di azienda, del cambiamento dell’oggetto sociale, della soppressione nello Statuto dei medesimi “poteri speciali”; di nominare un amministratore senza diritto di voto. Il succitato Decreto 10 giugno 2004, commi 1 e 2, nel definire i “criteri di esercizio” di detti “poteri”, ha specificato le circostanze in presenza delle quali, soltanto, il Governo può ricorrere a tali peculiari strumenti. Pertanto si è stabilito che l’esercizio dei poteri speciali è consentito solo ove ricorra un grave pericolo di carenza di approvvigionamento minimo in materie, prodotti e servizi essenziali alla collettività, o quando venga gravemente compromessa l’erogazione dei servizi pubblici, o quando possa essere menomata la sicurezza degli impianti e delle reti di erogazione dei servizi pubblici essenziali, o quando sussista un grave rischio per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, ovvero ove sussistano emergenze sanitarie. La Commissione rileva l’aspecificità di tali criteri, che farebbero riferimento a nozioni talmente astratte (quali “sicurezza pubblica”, “ordine pubblico”), da ricomprendere una serie di ipotesi concrete non prevedibili “a priori”. Pertanto, gli investitori verrebbero disincentivati dal partecipare alle società in questione, non potendo conoscere le condizioni del loro investimento, stante la genericità dei presupposti dei “poteri speciali” stessi. Ne deriverebbe, quindi, la violazione delle libertà, riconosciute agli operatori economici comunitari, di far circolare i propri capitali e di stabilire la propria impresa in tutto il territorio UE.

Stato della Procedura

Il 26/3/2009 la Corte di giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Pesca

PAGINA BIANCA

Pesca

Per il settore "pesca" si rilevano al momento numero 3 procedure, tutte inerenti a presunte violazioni del diritto comunitario e rientranti nella fase pre-contenziosa ex art. 226 del TCE.

La procedura meno recente è stata instaurata nel 1992 (n. 1992/5006).

Per tutte le procedure in esame si ravvisano effetti finanziari, riconducibili alla necessità, allo scopo di estinguere il contenzioso attualmente in essere, di introdurre sanzioni pecuniarie amministrative, a garanzia dell'effettività della normativa interna attuativa delle disposizioni comunitarie in materia di pesca. Ne consegue un aumento degli introiti erariali.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Si
Scheda 2 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Si
Scheda 3 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	RC. C - 249/08	Si

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2007/2284 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Carenze nell’attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione Europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l’obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sulla pesca, allo scopo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ittiche. Al riguardo, la Commissione ha rilevato come le autorità italiane, non osservando puntualmente gli obblighi di controllo, hanno recato danno alla realizzazione del piano pluriennale comunitario di ricostituzione delle riserve di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 21 del Reg. 2847/93, sopra menzionato, impone agli Stati membri di individuare, tramite opportuno monitoraggio sulle attività di pesca, una data alla quale si debba ritenere che il “contingente” di alcune specie ittiche, previamente assegnato dalle Comunità allo Stato medesimo, risulti vicino al suo esaurimento. A decorrere da tale data, quindi, lo Stato membro deve interdire ai pescherecci che battono la sua bandiera, o comunque registrati nel suo territorio, la pesca della stessa varietà di pesce oggetto di contingentamento. In proposito, la Commissione ritiene che per l’anno 2007, a causa dell’approssimazione dei controlli espletati, l’Italia abbia chiuso la stagione della pesca, in ordine alla specie contingentata del “tonno rosso”, dopo che il contingente risultava già esaurito, per cui i pescherecci italiani avrebbero attinto, illegittimamente, dai contingenti ittici attribuiti dalle Comunità ad altri Paesi membri.

Inoltre l’Italia non avrebbe sufficientemente assolto agli obblighi di comunicare alle Comunità alcuni dati inerenti alle attività di pesca, come quelli relativi al numero di unità abilitate alla pesca del tonno rosso, alla pesca congiunta, sportiva e ricreativa, alle catture effettuate nel complesso ogni cinque giorni e ogni mese, alle operazioni di ingabbiamento e ai nomi degli ispettori e delle navi da ispezione. In ossequio ai rilievi della Commissione, l’Italia ha emanato il D. L. n. 59 del 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – il cui art. 8, comma 3 prevede una sanzione pecuniaria per la violazione delle norme, relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25/9/ 2007 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art.226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie